

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1299

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMANI, PREARO, DE MARZI FERNANDO, BRESSANI, FRANZO, STELLA,  
BIASUTTI, VALIANTE, PUCCI ERNESTO, CASTELLUCCI, BUFFONE, BALDI  
ZUGNO, TANTALO, SANGALLI**

*Presentata il 28 aprile 1964*

Modifica alla legge 22 novembre 1954, n. 1136,  
relativa all'assicurazione malattia per i coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, ha istituito in ogni comune una Cassa mutua comunale con il compito di erogare le prestazioni relative all'assistenza medico-generica a domicilio e in ambulatorio, nonché all'assistenza ostetrico-generica, e in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza ospedaliera diagnostica e curativa, nonché all'assistenza ostetrica specialistica.

Ogni Cassa mutua comunale e provinciale — al pari della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, che è l'organismo federativo con compiti di coordinamento e regolamentazione — ha propria personalità giuridica e la relativa gestione si fonda su entrate contributive commisurate al numero dei rispettivi iscritti.

Ne consegue, in base agli ovvi criteri su cui si fonda ogni regime assicurativo, che in tanto la gestione può sostenersi in quanto esista per ciascuna Cassa un sufficiente numero di soggetti protetti contro il rischio di malattia tra i quali siano ripartiti i relativi oneri assistenziali.

È in considerazione di ciò che la citata legge istitutiva dell'assicurazione malattia ha previsto, all'articolo 5, la possibilità della co-

stituzione di casse mutue intercomunali, nell'ipotesi di mutue comunali il cui numero di titolari d'azienda sia inferiore a 100.

Analoga possibilità non è invece stata stabilita per le casse mutue provinciali, forse nel presupposto che non era effettivamente prevedibile, nella situazione che il mondo agricolo presentava all'epoca dell'approvazione della legge, il verificarsi di una condizione di insufficienza numerica al livello della provincia.

L'esodo dalle campagne avutosi in questi anni, che ha interessato in discreta misura anche la categoria dei coltivatori diretti, e ancor più l'attuazione delle nuove norme sull'accertamento di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, hanno invece portato qualche provincia — ovviamente tra quelle di più scarso interesse agricolo e di modesta estensione territoriale — assai vicino alla condizione critica.

Ma, in modo particolare, non ha potuto trovare finora soluzione il problema della Cassa mutua di Trieste che, costituita nel 1959, a seguito della estensione al Territorio, da parte del Commissario generale del Governo, della legge sull'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, e dotata di un numero di iscritti modestissimo (2.659 unità nel 1962 che presumibilmente scenderanno a 2

mila circa con i nuovi accertamenti effettuati in base alla legge del 1963, n. 9), rappresenta un caso a sé stante, del quale una conveniente sistemazione, mediante la eventuale fusione con la Cassa mutua della confinante provincia di Gorizia, sembra oltremodo opportuna.

Va tenuto presente al riguardo che, per quanto contenuto entro limiti della più rigorosa economia, neppure le spese generali possono trovare agevole copertura nelle entrate ordinarie per contributi afferenti a un così modesto numero di assistibili in un Ente il quale sia tenuto ai complessi adempimenti

inerenti all'erogazione dell'assistenza specialistica ed ospedaliera in forma diretta nonché a quelli di carattere formale, amministrativo e contabile, richiesti dalla sua natura pubblicistica.

Per queste ragioni, e tenuto presente che la possibilità della costituzione della Cassa mutua interprovinciale è stata prevista, proprio in dipendenza dei motivi sopra esposti, per la similare organizzazione mutualistica degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, si confida nella sollecita approvazione della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dei presidenti delle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di cui all'articolo 11 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, può, con proprio decreto, disporre la fusione della cassa mutua provinciale il cui numero di assistibili risulti inferiore alle tremila unità, con altra cassa mutua per i coltivatori diretti di provincia confinante.

La costituzione della cassa mutua interprovinciale può essere disposta solo a seguito del parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.